

## Circella Agostino

---

**Da:** Uff. 4 DSII DAG  
**Inviato:** martedì 8 ottobre 2019 12.07  
**A:** 'ENNA (rgs.rps.fm@tesoro.it)'; RGS RPS Ferrara; RGS RPS Firenze; RGS RPS Foggia; RGS RPS Forlì e Cesena; RGS RPS Frosinone; RGS RPS Genova; RGS RPS Gorizia; RGS RPS Grosseto; RGS RPS Imperia; RGS RPS Isernia; RGS RPS La Spezia; RGS RPS L' Aquila; RGS RPS Latina; RGS RPS Lecce; 'LECCO (rgs.rps.lc@tesoro.it)'; RGS RPS Livorno; 'LODI (rgs.rps.lo@tesoro.it)'; RGS RPS Lucca; RGS RPS Macerata; RGS RPS Mantova; 'MASSA (rgs.rps.ms@tesoro.it)'; RGS RPS Matera; RGS RPS Messina; RGS RPS Milano; RGS RPS Modena; RGS RPS Napoli; RGS RPS Novara; RGS RPS Nuoro  
**Oggetto:** Avvio dall'anno scolastico 2019/2020 della 2<sup>a</sup> fase di acquisizione contratti scuola a tempo determinato in cooperazione applicativa con il MIUR per le supplenze annuali.  
**Categorie:** Categoria rosso

A decorrere dal 1° settembre 2019, è stata attivata la seconda fase della procedura che prevede un unico canale di comunicazione, basata sulla cooperazione applicativa tra il sistema SIDI del MIUR ed il Sistema NoiPA del MEF per i contratti a tempo determinato della scuola, come già sta avvenendo con i supplenti brevi e saltuari ed incaricati di religione cattolica.

Quindi dall'anno scolastico in corso, verranno gestiti attraverso il sistema di cooperazione applicativa anche i seguenti contratti:

- Supplenze annuali con qualifica KS0x e scadenza contratto al 31 agosto, (cod. SIDI N02);
- Supplenze temporanea fino al termine delle attività didattiche, qualifica KTOx con scadenza stipulabile fino al 30 giugno, (cod. SIDI N11);
- Indennità di maternità fuori nomina a seguito di contratti di supplenza annuali o fino al termine delle attività, (cod. SIDI N 18);
- Supplenze orario aggiuntivo (cod. SIDI N21);
- Proroga del servizio, (cod. SIDI N22);
- Supplenze orario aggiuntive attività alternative all'IRC (cod. SIDI N25);
- Supplenze per attività alternative all'IRC (cod. SIDI N23);

Rimarranno con la vecchia modalità di trasmissione quindicinale tramite flusso tra SIDI e NoiPA, soltanto i contratti a tempo indeterminato (qualifica KA0x), i contratti FIT (in esaurimento) ed i contratti residui precedenti l'anno scolastico 2019/2020.

Questa nuova modalità di colloquio per i contratti della scuola a tempo determinato, rivede l'operatività delle Ragionerie Territoriali dello Stato, così come è avvenuto dal 1° settembre 2015 con i contratti di supplenza breve e saltuaria e gli incaricati di religione cattolica.

Rimangono pertanto competenza delle Ragionerie Territoriali dello Stato:

- Annullamento e/o riemissione di ordini di pagamento non andati a buon fine;
- Segnalazione assegno per nucleo familiare (con esclusione delle supplenze brevi e saltuarie che viene segnalato dalla scuola dove l'amministrato ha sottoscritto il contratto di supplenza);
- Applicazione dei contratti emessi in base agli artt. 36 e 59 Ccnl scuola del 29/11/07, cioè personale di ruolo che accetta supplenze con scadenze al 30 giugno o 31 agosto;
- Segnalazione di modifiche stipendiali derivanti da sentenza;
- Pagamento emolumenti agli eredi nel caso di decesso dell'amministrato;
- Scarti su contratti a tempo indeterminato e FIT;

Le Ragionerie Territoriali dello Stato **non dovranno** invece intervenire per i seguenti casi:

- scarti dei contratti derivanti da errori anagrafici (risoluzione da parte della scuola);
- Segnalazioni di variazioni di stato giuridico (riduzioni per assenze, cessazioni anticipate, ecc.);
- attivazione o riattivazione di iscrizioni stipendiali relative a contratti temporanei, annuali o a maternità;

Relativamente a scarti per motivi diversi da quelli sopra menzionati, le RTS di competenza, dovranno comunicarli a [uff4dsii.dag@mef.gov.it](mailto:uff4dsii.dag@mef.gov.it) che, per ciascun caso provvederà a rispondere indicando se il problema dovrà essere risolto dagli operatori RTS con le funzioni di NoiPA o dalla scuola di appartenenza attraverso il sistema Sidi.

Infine, così come avviene per i contratti di supplenza breve e saltuaria, sarà cura di questo Servizio inviare, quando dovuto, il modello TFR1/TFR2 ad INPS, per la liquidazione del trattamento di fine rapporto.

Ufficio IV - DSII